Firmato digitalmente da
PIETRO BARBARO
CN = PIETRO BARBARO
C = IT

AVV. PIETRO BARBARO
AVV. PIETRO FRANCESCO CARACCIOLO
Via San Francesco da Paola, 94 – Reggio Calabria
avvpietrobarbaro@pec.giuffre.it Tel-fax 096527162
mail:pavvbarbaro@gmail.com MOBILE 360760639

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso

Per: il sig.XXXXXXXXXXXXXXX ed ivi residente in Via Vecchia S. Sperato n. 22, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Pietro Barbaro del Foro di Reggio Calabria (cf BRBPTR66H04H224D, con studio in Reggio Calabria, Via San Francesco da Paola n. 94 e dall'Avv. Pietro Francesco Caracciolo del Foro di Reggio Calabria con studio in Reggio Calabria, Piazza San Marco 23 (cf CRCPRF59P20H224C, fax 096527162, pec: avv.pfcaracciolo@legalmail.it) ed elettivamente domiciliato, giusta procura separata che fa parte integrante del presente ricorso, presso lo studio del primo nel domicilio digitale di posta elettronica certificata avvpietrobarbaro@pec.giuffre.it Si dichiara di volere ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le notifiche presso lo studio dell'Avv. Pietro Barbaro al n. fax 0965 27162 o all'indirizzo pec avvpietrobarbaro@pec.giuffre.it

-ricorrente-

c o n t r o

il **Ministero Della Difesa** (cf 80234710582) in persona del legale rappresentante

Ministro *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi 12

-resistente-

e contro :

Maretto Filippo, cf MRTFPP01L07H501L, residente in Via Fabrizio Luscino 39 – Roma ;

Di Martile Stefano, cf DMRSFN01D21G482G, residente in Via Trasimeno 20- S. Giovanni Teatino (CH);

-controinteressati-

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

-del provvedimento n. 412441/ 3-6 SEL di prot. del 27/03/2023, in pari data notificato, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri , Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per gli Accertamenti Attitudinali, nel concorso (codice CAR22) per il reclutamento di 4189 allievi Carabinieri effettivi in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4 serie speciale n. 55 del 12/07/2022, ha dichiarato **la non idoneità del ricorrente agli accertamenti attitudinali** per avere riportato: " valutazione non compatibile nell'area comportamentale e nell'area dell'assunzione di ruolo" per svolgere i servizi d'Istituto nell'Arma dei Carabinieri (all.1);

- del decreto n. 99/9-2-2022 CC di prot. del 12/04/2023 del Comando Generale

dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento e della allegata graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso di che trattasi per avere escluso il ricorrente dalla posizione utile in graduatoria (all. ti 4 e 5);

- dell'art. 11 del bando di concorso (all. 3) e delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. 99/I -22 CC di prot. datata 01/10/2022 (all.6);

-di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenziali

PREMESSO IN FATTO

Con atto pubblicato nella G.U.R.I. 4 serie speciale n.55 del 12/07/2022 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha bandito il concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi Carabinieri in ferma quadriennale.

Il ricorrente ha partecipato al concorso ed ha superato con profitto sia la prova scritta di selezione, che tutti gli altri accertamenti psico-fisici.

In data 27/03/2023 la Commissione per gli Accertamenti Attitudinali ha dichiarato la non idoneità del candidato escludendolo, illegittimamente, dal concorso per avere riportato un giudizio di "non compatibilità" per potere svolgere i servizi d'Istituto nell'Arma dei Carabinieri a causa di carenze afferenti l'area comportamentale e l'area dell'assunzione di ruolo.

RITENUTO IN DIRITTO

<u>I-ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLE FIGURE SINTOMATCHE DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO</u>

DEI FATTI (ERRORE DIAGNOSTICO). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL BANDO DI CONCORSO E DELLE NORME TECNICHE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA'.

I.1)

Nel caso in esame l'aspirante allievo Carabiniere è stato ritenuto non idoneo per un giudizio negativo espresso relativamente **alle aree comportamentale e dell'assunzione del ruolo** per avere espresso in modo insufficiente, a dire della Commissione di concorso, le ragioni del proprio interesse per l'Arma dei Carabinieri e per avere evidenziato, sempre secondo l'arbitrario parere della stessa Commissione, una personalità ancora immatura.

Il giudizio di inidoneità avversato è manifestamente illogico, irrazionale ed irragionevole alla luce delle risultanze istruttorie come appresso di dirà.

Il perito selettore, incaricato dell'esame del candidato relativamente alla sua attitudine a svolgere servizi d'Istituto, ha accertato (all. 1 pg.2):

AREA COMPORTAMENTALE: "*il candidato si propone con un atteggiamento semplice e genuino presentando una immagine di se seria ed educata. Sebbene riveli inizialmente tensione per il forte contesto selettivo a cui è sottoposto assumendo atteggiamenti apparentemente difesi, successivamente lo stesso sviluppa una certa collaborazione e disponibilità, con una sufficiente capacità nel gestire il rapporto con l'intervistatore per tutta la durata dell'incontro. In possesso di un livello di maturazione*

in via di progressivo consolidamento lascia intravedere una certa predisposizione ad assumersi responsabilità e portare a termine gli obiettivi che si prefigge".

AREA DELL'ASSUNZIONE DI RUOLO: "*il candidato si presenta con una idea sufficientemente chiara del ruolo per il quale concorre. La motivazione appare meditata e ponderata evidenziando una buona spinta interiore e il possesso di valori ideali realistici che gli consentono di finalizzare le proprie risorse alla realizzazione dei compiti assegnati nella consapevolezza dei fini primari dell'Istituzione*".

Non si riesce a comprendere come sia stato possibile che la Commissione di concorso, in sede Collegiale, sia giunta a valutazioni delle stesse aree (comportamentale ed assunzione di ruolo) negative ed in palese contrasto con quanto accertato lo stesso giorno dal perito selettore.

Non solo.

Le prove attitudinali, sia **sotto forma della testistica somministrata** al candidato, **sia con la valutazione psicologica della sua attitudine al servizio** hanno accertato che il sig. Modafferi è idoneo ai servizi di Istituto nell'Arma dei Carabinieri.

Tanto emerge, inequivocabilmente, dall'allegato "raccoglitore delle prove" oggi depositato (all.2).

La testistica e la valutazione psicologica hanno evidenziato che il ricorrente, dotato di buone qualità culturali per essere laureato in economia aziendale, possiede flessibilità del giudizio ed un punteggio medio nel test di ragionamento logico.

Gli esami nella fase istruttoria hanno, di fatto, evidenziato: 1) che il candidato è un "giovane semplice e di buoni principi"; 2) che il profilo psicologico del sig. Modafferi è in linea con i parametri richiesti per svolgere servizio nell'Arma dei Carabinieri.

Alla luce di quanto sopra documentato il giudizio negativo espresso dalla Commissione concorsuale è inattendibile perché palesemente contraddetto dalle prove effettuate dal candidato.

I.2)

La riscontrata incompatibilità con il servizio nei Carabinieri, nel caso in esame, è, di fatto, una valutazione psicoattitudinale espressa dalla Commissione medica in sede Collegiale. Essa non è legata a parametri medici, che hanno una obiettiva riscontrabilità, **ma su caratteristiche personologiche che devono essere individuate attraverso la somministrazione di test e l'effettuazione di colloqui** come previsto dall'art. 11 del bando di concorso (all.3) e dalle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali (all.6).

Orbene, gli strumenti, normativamente previsti, di accertamento della idoneità del candidato sono stati , illegittimamente, disattesi dalla Commissione concorsuale, nonostante fossero tutti favorevoli al ricorrente.

II- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 LEGGE N. 241/1990) ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETA'.

II.1) Questa difesa è ben consapevole che la natura dell'accertamento attitudinale è tipica espressione di discrezionalità tecnica della Commissione di concorso,

sindacabile, però, dal Giudice Amministrativo per la verifica dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che sono scaturite (*ex plurimis* **Cons. Stato Sez. IV 16/12/2011 n. 6627; sez. IV del 26/03/2013 n. 1703).**

La motivazione del provvedimento impugnato non è esauriente nel dar conto della personalità del candidato alla luce delle surriferite risultanze istruttorie, dei richiamati principi di cui all'art. 11 del bando di concorso (all. 3) e per quanto regolato dalle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto approvate con determinazione nr 99/1- 22 CC di prot. in data 01/10/2022 dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento (all. 6).

Non è condivisibile l'ipotesi, il che rende inattendibile il giudizio della Commissione concorsuale, che a fronte di più risultanze istruttorie favorevoli al candidato emerse sia strumentalmente (la testistica somministrata), sia a mezzo di accertamento da parte di chi ha specifiche competenze per valutare l'attitudine al servizio (la relazione psicologica e il colloquio con il perito selettore), la Commissione medica abbia concluso per un giudizio di non idoneità.

Il giudizio oggi avversato, va, inoltre, annullato anche per violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 per essere del tutto privo di traiettoria motivazionale.

La Commissione in sede Collegiale **è soggetta ad un obbligo rafforzato di motivazione** tenuto conto del valore fidefacente della testistica somministrata,

della relazione psicologica e del verbale del perito selettore, che, unanimamente hanno ritenuto il Modafferi compatibile a svolgere i servizi d'Istituto relativamente alle aree comportamentale ed alla assunzione del ruolo.

L'Amministrazione, in ossequio ai dettami dell'art. 3 L.241/1990 , avrebbe dovuto, ma non l'ha fatto, indicare *l'iter* logico seguito per giungere al giudizio espulsivo evitando di corroborare, in modo stereotipato e con una motivazione di prassi, le ragioni del giudizio di inidoneità, che, si ribadisce con forza, è del tutto in contrasto con quanto è stato verificato nella fase istruttoria.

Giova, da ultimo. evidenziare che, **contraddittoriamente**, nel provvedimento impugnato la Commissione medica premette che il giudizio negativo è stato emesso sulla base "delle risultanze del protocollo testocologico e degli accertamenti endoprocedimentali" (???), che, invece, **sono stati tutti favorevoli all'esaminato**.

L'alto margine di opinabilità, intrinsecamente non eliminabile, dei giudizi della Commissione concorsuale richiedeva un assoluto rigore metodologico che, per quanto sopra esposto, non è stato conseguito nel caso in esame.

Richiesta istruttoria.

Il provvedimento impugnato, per i motivi sopra esposti, **deve, quindi, essere oggetto di ulteriore indagine istruttoria**, che fin da ora si chiede con le modalità ritenute più opportune dall'On.le Tribunale adito. E' implicita la considerazione che ogni approfondimento istruttorio, disposto in sede giurisdizionale, collocandosi in una fase temporale necessariamente successiva

a quella svolta dalla Commissione di concorso, sarebbe *ex se* contrastante con i principi di *par condicio e di tempus regit actum* ma è pur vero che in presenza, come è oggi, **di una palese inattendibilità del giudizio di esclusione dal concorso, al ricorrente va garantito l'esercizio del diritto di difesa.**

La giurisprudenza di legittimità sul punto è unanime nel ritenere che : "*non è precluso al giudice amministrativo verificare la correttezza dell'operato della Commissione ministeriale, atteso che la verificazione disposta nella fase istruttoria non esorbita dai limiti del giudizio di legittimità, consentendo, mediante il controllo sulla correttezza delle regole tecniche seguite dalla Commissione esaminatrice, di far emergere l'errore di fatto consistente nel travisamento della condizione dell'interessato*".

Ed ancora più chiaramente, la nomina di una Commissione verificatrice: " *non è in contraddizione con i principi di par condicio tra i candidati del concorso e di tempus regit actum perché può formare oggetto di approfondimento istruttorio l'attendibilità del giudizio espresso dalla Commissione…. "* **(Cons Stato Sez II del 12/05/2021 n.3766).**

NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

Con decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento n. 99/9-2-2022 CC di prot. del 12/04/2023 è stata pubblicata la graduatoria dalla quale risulta escluso il ricorrente dalla nomina dei vincitori e degli idonei (all. ti 4 e 5). Costituisce pacifico e consolidato insegnamento giurisprudenziale quello per cui è

necessario impugnare il provvedimento finale con il quale si definisce la procedura concorsuale. Il sig. XXXXXXXXXXXX al fine di adempiere al sopra esposto di legge, notifica il presente ricorso ai due controinteressati, sig. ri Maretto e Di Martile, quali vincitori del concorso collocatisi in posizione utile per l'arruolamento come allievi Carabinieri.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* emerge dalle ragioni di diritto esposte nel corpo del presente ricorso.

Il provvedimento cautelare, che oggi si invoca, con la richiesta di sospensione, in via provvisoria, degli effetti del provvedimento impugnato, è **condizionato dall'attualità della situazione**, in quanto finalizzato all'adozione di un provvedimento di natura urgente affinché, nelle more del giudizio, non venga pregiudicato il diritto fatto valere, **ovvero la partecipazione del sig. XXXXXXXXXX al corso di formazione posto che quella dei requisiti in attitudine al servizio era l'ultima prova da superare.**

Al ricorrente, a causa del provvedimento gravato, è stata irrimediabilmente preclusa la possibilità di svolgere servizio nell'Arma dei Carabinieri, sogno da sempre desiderato fin da bambino ed a realizzarsi come essere umano nel lavoro, **diritto costituzionalmente garantito**.

Quanto sopra premesso esso XXXXXXXXXXXX a mezzo dei sottoscritti procuratori e difensori

CHIEDE

Voglia l'On.le Tribunale Amministrativo adito, previa ulteriore indagine istruttoria con le modalità ritenute più opportune dal Giudicante, ACCOGLIERE, in via provvisoria e cautelare prima, poi definitivamente nel merito, il presente ricorso, conseguentemente:

-annullare il provvedimento del 27/03/2023, in pari data notificato, n 412441/ 3-6 SEL di prot. con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri , Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per gli Accertamenti Attitudinali, nel concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4 serie speciale n. 55 del 12/07/2022, ha dichiarato la non idoneità del ricorrente agli accertamenti attitudinali;

- ordinare, di conseguenza, l'ammissione con riserva del ricorrente alla partecipazione del corso di formazione per l'arruolamento di 4189 allievi Carabinieri effettivi in ferma quadriennale;

- annullare il decreto n. 99/9-2-2022 CC di prot. del 12/04/2023 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento e della allegata graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per assunzione di 4189 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale per avere escluso il ricorrente dalla posizione utile in graduatoria per essere proclamato vincitore;

- annullare tutti gli altri atti e provvedimenti dell'Amministrazione meglio specificati in premessa, nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi

e/o conseguenziali;

- con vittoria di spese e compensi, spese generali, iva e cpa da liquidare in via distrattaria in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Per la presente causa, avente ad oggetto pubblico impiego, sarà versato contributo unificato pari ad € 325,00.

SI DEPOSITA: 1) provvedimento impugnato; 2) prove attitudinali e relazione psicologica; 3) bando di concorso; 4) decreto del 12/04/2023 Comando Generale dell'Arma che pubblica la graduatoria; 5) graduatoria dei vincitori; 6) norme tecniche per la verifica dei requisiti attitudinali.

Reggio Calabria – Roma 23/05/2023

Avv. Pietro Barbaro Avv. Pietro Francesco Caracciolo